



Edoardo Mulas Pellerano

NOTAIO

Repertorio n.26104

Raccolta n.12347

Atto costitutivo della  
"Fondazione Villanovafranca - Archeologia & Beni Culturali"

Registrato  
a **Oristano**  
il **4/12/2023**  
n. **3703**  
€ **200,00**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventinove del mese di novembre, in Cagliari, alla Via Mameli civico 115.

29 novembre 2023

Dinanzi a me Dr. Edoardo Mulas Pellerano, Notaio in Oristano, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Castangia Matteo, nato a Villamar il giorno 29 aprile 1985, domiciliato per la carica in Villanovafranca, presso la sede comunale, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del:

- "Comune di Villanovafranca", con sede a Villanovafranca, Piazza Risorgimento, codice fiscale 00517980926, munito dei necessari poteri in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 novembre 2023, n. 38.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua predetta qualità stabilisce e stipula quanto segue:

Art. 1

Per iniziativa del Fondatore, il Comune di Villanovafranca, è costituita la fondazione denominata "Fondazione Villanovafranca - Archeologia & Beni Culturali" (d'ora in avanti: "la Fondazione"), per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e archeologico presente nel territorio comunale ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) gestione del Museo Archeologico "Su Mulinu", del sito archeologico "Su Mulinu" e delle attività annesse e connesse;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La Fondazione promuove lo sviluppo e la tutela della cultura nel territorio di competenza ed opera quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione

delle iniziative per promuovere lo sviluppo e il rinnovamento economico, sociale e culturale del Comune di Villanovafranca. La Fondazione in particolare intende, innanzitutto, proseguire le attività previste dal "Progetto di Gestione del Civico Museo archeologico e strutture annesse e del sito archeologico Su Mulinu di Villanovafranca" avviato, ai sensi delle leggi 28/84 e degli artt. 92 e 93 della L.R. Sardegna n. 11 in data 4 giugno 1988, e finanziato per valorizzare e gestire le aree archeologiche al fine di creare e/o incentivare l'occupazione, attraverso la copertura regionale dei costi relativi al personale impiegato nel progetto, anche nel rispetto di quanto espresso nelle L.R. n 4/2006 Art 23 comma 7 e L.R. N 03/2009 ART. 9 comma 15 e della L.R. 14/2006 art. 21, comma 2, lett. b).

#### Articolo 3

La Fondazione ha sede presso l'edificio attiguo al Museo Archeologico "Su Mulinu" sito a Villanovafranca, Piazza Risorgimento snc.

#### Articolo 4

Il componente dà atto che per la costituzione della Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna.

#### Articolo 5

La Fondazione opera nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che - previa lettura da me Notaio datane al componente - si allega sotto la lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed è da intendere come qui integralmente riportato.

In detto documento sono elencate le attività che la Fondazione si propone di esercitare.

#### Art. 6

A costituire il Fondo di dotazione della Fondazione, il Comune di Villanovafranca conferisce nella Fondazione l'uso gratuito fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2053 (duemilacinquantatre) del fabbricato in Comune di Villanovafranca, Piazza Risorgimento, articolato su due piani (terreno e primo) con annessa area di pertinenza, confinante nell'insieme con detta Piazza, con edificio Montegranatico e con parcheggio comunale, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 15, mappale 387, categoria B/5, classe unica, consistenza mq 2457, superficie catastale mq 511, rendita catastale Euro 1.903,41.

Costituisce altresì il Fondo di dotazione il conferimento in denaro di Euro 30.000 (trentamila) da parte del medesimo Comune di Villanovafranca; la predetta somma dovrà essere versata dal Fondatore sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che il Presidente comunicherà non appena ottenuto il codice fiscale della Fondazione.

Il Fondatore dichiara che il conferimento in uso a titolo gratuito si intende sospensivamente condizionato al riconoscimento

to della personalità giuridica in capo alla Fondazione qui costituita.

Art. 7

Sono membri della Fondazione, come definiti e disciplinati dallo Statuto:

- a) i Fondatori;
- b) i Soci Successivi;
- c) i Soci Partecipanti.

Art. 8

Sono Organi della Fondazione, come definiti e disciplinati dallo Statuto:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- d) l'organo di controllo e il revisore dei conti;
- e) il Comitato Tecnico Scientifico, ove istituito.

E' prevista la nomina di un Direttore Generale e l'istituzione della Segreteria Amministrativa.

Art. 9

Il Fondatore Promotore stabilisce che il primo Consiglio di Indirizzo sia composto, nel rispetto dello Statuto, dai signori:

- Castangia Matteo, di cui in comparsa, residente a Villanovafranca, Via Regina Elena n. 13/5, codice fiscale CST MTT 85D29 L966H;
- Pes Massimo, nato a Villanovafranca il giorno 9 settembre 1971, residente a Villanovafranca, Via Emilio Lussu n. 5, codice fiscale PSE MSM 71P09 L987J;
- Porru Giacomo, nato a Cagliari il giorno 25 maggio 1987, residente a Villanovafranca, Via Roma n. 38/2, codice fiscale PRR GCM 87E25 B354T;
- Loddo Renzo, nato a Villanovafranca il giorno 12 giugno 1958, residente a Villanovafranca, Via Pergolesi n. 34, codice fiscale LDD RNZ 58H12 L987V;
- Porcu Gianfranco, nato a Cagliari il giorno 23 gennaio 1965, residente a Cagliari, Via Telesio n. 40, codice fiscale PRC GFR 65A23 B354J.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione verranno nominati dal Consiglio di indirizzo alla prima riunione, non appena tutti i consiglieri nominati avranno accettato la carica.

Art. 10

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato alle ore 12,20 in fine ed a margine dell'altro foglio dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane al comparente il quale, sua mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà.

Consta l'atto di due fogli, parte manoscritti da me Notaio e

parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia  
direzione sulle prime sette facciate fin qui.

Matteo Castangia

Edoardo Mulas Pellerano

ALLEGATO <sup>"A"</sup>  
ALL'ATTO N° 12367 del 2024

Allegato all'atto Raccolta numero=====

=====Statuto della=====

===== "Fondazione Villanovafranca - Archeologia & Beni Culturali" =====

**Art. 1 Costituzione, denominazione e durata**=====

1.1. Per iniziativa del fondatore, il Comune di Villanovafranca, è costituita la fondazione denominata "Fondazione Villanovafranca - Archeologia & Beni Culturali" (d'ora in avanti "la Fondazione") - per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e archeologico presente nel territorio comunale ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.=====

1.2. La fondazione è costituita sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24 novembre 2023, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, che risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.=====

1.3. La Fondazione assume, nella propria denominazione  qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.=====

1.4. La Fondazione, quale soggetto giuridico senza scopo di lucro, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.=====

1.5. La Fondazione avrà durata fino al 31 dicembre 2053 ed è prorogabile.=====

1.6. Il Consiglio di Indirizzo potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico, logotipo o logo.=====

**Art. 2 Sede, delegazioni e uffici**=====

2.1. La Fondazione ha sede presso l'edificio attiguo al Museo Archeologico "Su Mulinu" sito a Villanovafranca, Piazza Risorgimento snc.=====

2.2. Essa potrà istituire delegazioni e uffici periferici in altre località, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni di supporto alla Fondazione.=====

**Art. 3 Ambiti Territoriali e logistici di riferimento**=====

3.1. L'attività della Fondazione consiste nella gestione diretta di tutti i servizi inerenti alla salvaguardia e la valorizzazione delle zone di interesse culturale e turistico del Comune di Villanovafranca.=====

3.2. La Fondazione <sup>3</sup>gestisce il Civico Museo archeologico e strutture ad esso annesse (locali ex Montegraticco e piano superiore dei locali ex scuola media compresa l'aula didattica);=====

3.3. La Fondazione gestisce il Sito archeologico Su Mulinu (relativamente all'area archeologica ed alla area di scavo) e <sup>3</sup>della struttura ricettiva (Biglietteria compresa area antistante);=====

3.4. La Fondazione gestirà altre eventuali strutture che le verranno date in affidamento con appositi contratti di servizio;=====

3.5. La Fondazione collabora alla gestione dei Beni Culturali, dei Siti e dei Musei ricompresi nei PDG (Piani di Gestione) dei Siti Unesco.=====

**Art. 4 Scopi**=====

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:=====

- o interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;=====
- o gestione del Museo Archeologico "Su Mulinu", del sito archeologico "Su Mulinu" e delle attività annesse e connesse;=====
- o organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative;=====
- o organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.=====

4.2. La Fondazione promuove lo sviluppo e la tutela della cultura nel territorio di competenza ed opera quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo e il rinnovamento economico, sociale e culturale del Comune di Villanovafranca.=====

4.3. La Fondazione in particolare intende, innanzitutto, proseguire le attività previste dal "Progetto di Gestione del Civico Museo archeologico e strutture annesse e del sito archeologico Su Mulinu di Villanovafranca" avviato, ai sensi delle leggi 28/84 e degli artt. 92 e 93 della L.R. Sardegna n. 11 in data 4 giugno 1988, e finanziato per valorizzare e gestire le aree archeologiche al fine di creare e/o incentivare l'occupazione, attraverso la copertura regionale dei costi relativi al personale impiegato nel progetto, anche nel rispetto di quanto espresso nelle L.R. n 4/2006 Art 23 comma 7 e L.R. N 03/2009 ART. 9 comma 15 e della L.R. 14/2006 <sup>4</sup>art. 21, comma 2, lett. b).=====

**Art. 5 Servizi, attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse**=====

5.1. In sintesi, i servizi di competenza della Fondazione possono essere inquadrati nei seguenti punti:=====

**Servizi tecnico-amministrativi, finanziari, gestionali e di promozione:=====**

- a. gestione amministrativa e contabile della Fondazione e del Progetto "Progetto di Gestione del Civico Museo archeologico e strutture annesse e del sito archeologico Su Mulinu di Villanovafranca";=====
- b. cura dei rapporti con l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e in particolare con la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; =====
- c. predisposizione delle rendicontazioni annuali e/o periodiche richieste dal Comune di Villanovafranca e/o dalla RAS;=====
- d. gestione biglietteria Museo e Area Archeologica;=====
- e. apertura al pubblico del Museo e dell'Area Archeologica con orari da concordarsi tra Comune e Fondazione;=====
- f. servizio di visita guidata a gruppi organizzati e scolaresche, previa relativa prenotazione, nel percorso museale e nelle aree archeologiche fruibili;=====
- g. supporto didattico alle scuole di Villanovafranca nella progettazione di unità didattiche e progetti inerenti alla conoscenza dei beni culturali del territorio;=====
- h. servizio progettazione, concordata con l'Amministrazione comunale di Villanovafranca, di un dépliant illustrativi dei beni culturali di Villanovafranca. Le spese per la realizzazione saranno a carico dell'Ente;=====

Matteo Seravalle

Francesca



i. attività promozionale e coinvolgimento degli Enti, Istituzioni, scolaresche, tour operator, agenzie turistiche e quotidiani, per un progressivo e costante aumento del flusso turistico all'interno del Museo e dell'Area Archeologica;=====

j. gestione di spazi promozionali nell'ambito di fiere e rassegne turistiche, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.=====

**Servizi Scientifici, di tutela, studio e ricerca e di didattica museale=**

a. rapporti con gli enti sovraordinati e con soggetti esterni=====

a.1. supporto al Comune di Villanovafranca nella gestione dei rapporti con gli Enti sovraordinati (Ministero, Soprintendenze, Regione) preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico e archeologico presente nel Museo e nel territorio comunale di Villanovafranca;=====

a.2. cura dei rapporti di collaborazione del Museo e del Sito Archeologico con Istituti, Enti e studiosi;=====

b. Catalogazione, studio e restauro reperti=====

b.1. nell'ambito delle attività programmate, la Fondazione potrà dotarsi di un Direttore scientifico che potrà essere anche direttore degli scavi e Curatore, il quale, tra le altre cose, sovrintenderà all'aggiornamento degli inventari e della catalogazione dei reperti archeologici;=====

b.2. la Fondazione potrà programmare e avere la direzione di tutta l'attività di studio dei reperti finalizzata a catalogazione, pubblicazioni, mostre etc.;=====

b.3. la Fondazione potrà monitorare lo stato di conservazione dei materiali delle collezioni museali e, al fine di garantirne la buona conservazione, qualora ne ravvisi la necessità di provvedere al loro restauro, ne farà segnalazione all'Amministrazione

Comunale per provvedere in merito. Potrà altresì occuparsi del pre-restauro e del restauro dei reperti. =====

c. Attività scientifica=====

c.1. La Fondazione curerà e potrà avere la direzione degli studi finalizzati alla pubblicazione dei materiali archeologici facenti parte delle collezioni del Museo e di tutte le pubblicazioni del Museo;=====

c.2. la Fondazione potrà avere la direzione degli studi, delle ricerche e degli scavi dei monumenti in concessione di scavo ministeriale, in particolar modo del sito archeologico di Su Mulinu.=====

d. Prestito materiali=====

d.1. La Fondazione vigilerà sugli eventuali prestiti di reperti archeologici, affinché, nessuna opera e nessun oggetto sia trasportato fuori del Museo, per mostre, iniziative culturali o altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e della competente Soprintendenza Archeologica;=====

d.2. la Fondazione avrà cura dell'istruzione delle pratiche per la richiesta di manufatti archeologici in prestito per mostre ed esposizioni temporanee nel Museo.=====

e. Attività didattica=====

e.1. La Fondazione curerà e dirigerà i progetti educativi del Museo e del Sito Archeologico rivolti alle scuole e agli adulti;=====

e.2. La Fondazione potrà curare e dirigere le attività didattiche contestuali agli scavi archeologici in concessione ministeriale che si svolgeranno nel sito di Su Mulinu anche con la partecipazione di universitari in Beni Culturali e di altre facoltà, e di volontari.=====

**Servizi di cura e manutenzione dei beni e delle aree limitrofe=====**

a. Cura, pulizia e manutenzione ordinaria;=====

*Maria Concetta*

*Elisabetta*

- b. manutenzione ordinaria della Piazza Risorgimento, delle aiuole, della rampa e degli spazi compresi tra la scuola media e la strada di accesso;=
- c. manutenzione ordinaria del Sito Archeologico di "Su Mulinu", relativamente all'area archeologica di circa tre ettari ed all'area di scavo;=====
- d. i servizi di cura, pulizia e manutenzione ordinaria saranno integrati dalla costante verifica del buon funzionamento degli impianti in dotazione alle strutture e dalla puntuale comunicazione al Comune di eventuali malfunzionamenti degli impianti medesimi;=====
- e. Pulizia interna delle vetrine espositive e dei reperti in esse contenuti;==
- f. collaborazione nell'allestimento di vetrine per la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali straordinari organizzati dall'Amministrazione Comunale, quali mostre e/o conferenze.=====
- g. manutenzione e cura del verde dello stradello pedonale di accesso all'Area Archeologica.=====

**5.2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Fondazione potrà, anche, svolgere i seguenti servizi:=====**

- a. istituire e gestire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese le attività di vendita di materiale d'informazione turistica;===
- b. promuovere ed attuare, nel proprio ambito di competenza, eventi ed ogni altra iniziativa di interesse turistico e culturale;=====
- c. valutare e coordinare eventi proposti da terzi;=====
- d. rilevare dati statistici utili alla promozione e alla commercializzazione del prodotto turistico del territorio, analizzare i mercati e il grado di soddisfazione della clientela attraverso indagini mirate;=====

- e. valorizzare il patrimonio artigianale, enogastronomico e commerciale del territorio;=====
- f. promuovere e gestire impianti e servizi di interesse turistico e informativo, anche in collaborazione con terzi;=====
- g. provvedere all'acquisizione e alla gestione, nell'interesse dei membri, di beni mobili ed immobili, di materie prime e di servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;=====
- h. partecipare ad altri consorzi, associazioni di categoria, enti, fondazioni, società di qualsiasi tipo per il raggiungimento degli scopi sociali;=====
- i. promuovere e realizzare iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione concernenti il patrimonio materiale e immateriale presente nel territorio del Comune di Villanovafranca o in territorio che abbiano rapporti con i beni presenti nel Comune di Villanovafranca;=====
- j. progettare e organizzare corsi di formazione, stages, master, seminari o altre attività formative, ed istituire e concedere premi, sovvenzioni e borse di studio nei settori di interesse della Fondazione;=====
- k. svolgere attività editoriale nei settori di interesse della Fondazione;=====
- l. finanziare direttamente gli interventi di cui sopra e reperire le relative risorse finanziarie di provenienza pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione;=====

**5.3. Tra le attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse la Fondazione si potrà occupare di quanto specificato di seguito:=====**

- a. rapporti con il territorio, in particolare sottoscrivendo accordi e/o protocolli di intesa con istituzioni, università e centri di ricerca, operatori culturali e pri-

*Matteo Corradi*

*Giuseppe Corradi*

vati, associazioni e altri soggetti volti a rafforzare l'integrazione e la valorizzazione del territorio;=====

b. sottoscrizione di accordi con gli operatori della filiera turistico-ricettiva, anche di centri turistici limitrofi, per incrementare arrivi e presenze turistiche sul territorio.=====

c. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;=====

d. richiedere l'accesso a finanziamenti pubblici o privati di competenza regionale, nazionale e internazionale;=====

e. amministrare e gestire i beni in cui sia proprietaria, locatrice, comodataria in qualunque forma gestiti o comunque posseduti anche in regime di affidamento da parte di altri enti pubblici e/o privati;=====

f. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;=====

g. la Fondazione potrà, dove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli altri organismi anzidetti rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite dei suddetti organismi;=====

h. promuovere ed organizzare forum, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o do-

cumenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire l'organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;=====

i. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali e servizi funzionali agli scopi statuari;=====

j. indire, in qualità di stazione appaltante, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi di parte di attività;=====

k. stipulare convenzioni con cooperative sociali, enti di promozione, di cui alla legge numero 381 del 1991 per lo svolgimento di parte delle attività;=====

l. offrire, a imprese private e organismi pubblici, servizi di qualsiasi natura purché l'utile sia riconducibile agli scopi istituzionali della fondazione e purché rientri nel limite massimo del 20% rispetto ai servizi svolti per conto del Comune che, nel caso di affidamenti in house providing, non possono essere inferiori al 80%;=====

m. istituire premi, borse di studio, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca;=====

n. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale anche attraverso soggetti pubblici e privati;=

o. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.=====

#### **Art. 6 Membri della Fondazione**=====

6.1. I membri della Fondazione si dividono in:=====

a) Fondatori;=====

b) Soci Successivi;=====

c) Soci Partecipanti.=====

*Maria Costantini*

*Enrico...*

**Art. 7 Fondatori**=====

7.1. Il Comune di Villanovafranca è l'unico socio Fondatore.=====

7.2. Il Fondatore per tutta la durata della Fondazione conferisce alla Fondazione il mandato ad agire in loro nome e per loro conto del Comune di Villanovafranca nei limiti evidenziati dal presente Statuto e si obbliga:=====

- a. a versare puntualmente le quote annuali per i servizi proposti dal Consiglio di Amministrazione;=====
- b. a osservare lo statuto, il regolamento interno, le deliberazioni sociali e a favorire l'interesse della Fondazione;=====
- c. a non partecipare ad altri enti aventi finalità in contrasto con gli interessi comuni agli altri aderenti relativamente al territorio del Comune di Villanovafranca;=====
- d. a non porre in essere, anche per il tramite di interposti soggetti, attività che siano in contrasto con le attività della Fondazione;=====
- e. a non divulgare atti e fatti della Fondazione qualora strettamente riservati.=====

**Articolo 8 Soci Successivi**=====

8.1. Possono divenire Soci Successivi gli enti pubblici che si impegnano a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.=====

8.2. La qualifica di Socio Successivo che viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione su istanza dell'aspirante, dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.=====

8.3. Per acquisire la qualifica di Socio Successivo è necessario farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza semplice l'ammissione,

secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di rifiuto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La decisione non è appellabile.=====

#### 8.4. Perdita della qualifica di Socio Successivo=====

##### 8.4.1. La qualifica di Socio Successivo si perde:=====

- a. per rinuncia;=====
- b. per esclusione;=====
- c. per morosità;=====

##### 8.4.2. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione.=====

##### 8.4.3. I Soci Successivi possono essere sospesi o esclusi per i seguenti motivi:=====

- a. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e alle deliberazioni prese dagli Organi della Fondazione;=====
- b. quando, senza giustificato motivo, si rendano inadempienti rispetto all'effettuazione della prestazione posta a loro carico.=====
- c. qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Fondazione o svolgano attività in dimostrato contrasto con gli interessi, gli obiettivi e l'immagine della stessa.=====

8.4.4. I Soci Successivi, esclusi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi concordando una nuova prestazione a loro carico.=====

8.4.5. La sospensione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.=====

#### Art. 9 Soci Partecipanti=====

9.1. Sono Soci Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla ge-

*Mario Ferrara*

*Consiglio di Amministrazione*



stione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni mobili e immobili con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o lo svolgimento di attività.=====

9.2. La qualifica di Socio Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.=====

9.3. L'ammissione alla Fondazione dei Soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dal Consiglio di Indirizzo.=====

9.4. I Soci Partecipanti possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, non hanno diritto di voto ed assumono la qualifica di osservatori rispetto al Consiglio di Amministrazione.=====

**Art. 10 Limiti per i Soci Successivi e per i Soci Partecipanti**=====

10.1. I Soci Successivi e i Soci Partecipanti esercitano il loro ruolo nella Fondazione nel rispetto della funzionalizzazione pubblica delle attività della stessa.=====

10.2. Nello svolgimento delle proprie attività i Soci Successivi e i Soci Partecipanti si astengono dall'effettuare operazioni che possano recare danno o diverso pregiudizio alla Fondazione.=====

10.3. I Soci Successivi e i Soci Partecipanti realizzano le loro attività nell'ambito della Fondazione senza finalità di lucro.=====

10.4. I Soci Successivi non possono esercitare diritti di veto o assumere ruolo di controllo sulle decisioni strategiche della Fondazione.=====

10.5. I Soci Partecipanti non possono adottare deliberazioni finalizzate a porre veti a decisioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione o a interferire in decisioni strategiche della Fondazione.=====

**Art. 11 Recesso, Esclusione**=====

11.1. Per quanto attiene il **recesso** si specifica che:=====

- a. I Soci Successivi e i Soci Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo pertanto il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.=====
- b. il diritto di recesso può essere esercitato solo con il preavviso di almeno sei mesi rispetto all'inizio del nuovo esercizio e, quindi, la cessazione dell'appartenenza alla Fondazione avrà luogo dal primo giorno dell'anno successivo.=====
- c. l'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni passate, con effetti permanenti.=====

11.2. Per quanto attiene l'**esclusione** si specifica che:=====

11.2.1 Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi, l'esclusione di Soci Successivi e con la maggioranza semplice l'esclusione di Soci Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:=====

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni dei conferimenti dovuti;=====
- b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;=====
- c. comportamento contrario al dovere di effettuare prestazioni non patrimoniali.=====

*Matteo Carrozzina*

*Giandomenico Carrozzina*

11.2.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:=====

- a. estinzione a qualsiasi titolo dovuta;=====
- b. apertura di procedure di liquidazione;=====
- c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.=====

**Art. 12 Vigilanza e Sorveglianza**=====

12.1. Spetta all'Autorità competente vigilare sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione vigente in materia. =====

**Articolo 13 – Controllo Analogo**=====

13.1. Il Comune di Villanovafranca esercita il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che il Comune ritiene opportuni. Inoltre, ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dal Comune anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Fondazione. =====

13.2. Il Comune di Villanovafranca, in qualità di Fondatore, esercita un controllo sulla Fondazione attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, della maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo e con la nomina del Revisore dei Conti. Il controllo analogo può essere esercitato, inoltre, attraverso l'esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti del Consiglio di amministrazione della Fondazione. =====

13.3. Il controllo analogo è esercitato anche attraverso l'"Ufficio di controllo analogo" con le modalità e la composizione che potranno essere meglio dettagliate nel regolamento per la disciplina del controllo analogo da approvare con deliberazione consiliare.=====

13.4. Il "controllo analogo" si articola attraverso le seguenti tipologie:=====

**13.4.a. controllo societario.** Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori, del revisore dei conti e dell'"Ufficio di controllo analogo".=====

**13.4.b. controllo economico-finanziario.** Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l'attività della Fondazione verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio delle seguenti tre fasi:=====

- o **13.4.b.1. preventivo:** l'Ufficio preposto al controllo analogo esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici. =====
- o **13.4.b.2. controllo concomitante:** è attuato attraverso il monitoraggio di reporting periodici nei quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget aziendale.=====
- o **13.4.b.3. controllo a consuntivo:** la Fondazione deve trasmettere al Comune la proposta di bilancio di esercizio entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, e comunque secondo quanto disposto all'art. Art. 17 Esercizio Finanziario dello statuto. =====

**Articolo 14 – Patrimonio**=====

*M. Marino*  
*Consigliere*  
*Francesco*

14.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:=====

- a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Soci Successivi o da soggetti terzi;====
- b. dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le disposizioni del presente statuto;=====
- c. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;=====
- d. da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici che, con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio.=====

=====

**Art. 15 Fondo di Gestione**=====

15.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:=====

- a. dai frutti dell'investimento patrimoniale;=====
- b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;=====
- c. da un contributo il cui ammontare verrà proposto annualmente dal Consiglio di Amministrazione e che sarà sottoposto alla approvazione del Comune di Villanovafranca sulla base di apposite convenzioni per l'erogazione di servizi e attività a favore degli Enti;=====
- d. dai fondi regionali trasferiti alla Fondazione per proseguire le attività previste dal "Progetto di Gestione del Civico Museo archeologico e

strutture annesse e del sito archeologico Su Mulinu di Villanavafranca"

avviato, ai sensi delle leggi 28/84 e degli artt. 92 e 93 della L.R. Sarde-

gna n. 11 in data 4 giugno 1988, e finanziato per valorizzare e gestire

le aree archeologiche al fine di creare e/o incentivare l'occupazione, at-

traverso la copertura regionale dei costi relativi al personale impiegato

nel progetto, anche nel rispetto di quanto espresso nelle L.R. n 4/2006

Art 23 comma 7 e L.R. N 03/2009 ART. 9 comma 15 e della L.R.

14/2006 <sup>4</sup> art. art. 21, comma 2, lett. b).=====

e. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o

da altri enti pubblici;=====

f. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

15.2. Fanno parte del fondo di gestione le risorse disponibili e i versamenti conferiti

dai Soci Successivi e/o Soci Partecipanti.=====

15.3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamen-

to della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nonché per il ripiano

di eventuali perdite.=====

15.4. La Fondazione può ricevere erogazioni liberali da parte di tutti coloro che ne

condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsiasi manife-

stazione della propria attività.=====

**Art. 16 Criteri di gestione, divieto di distribuzione degli utili e finalità di interesse**

**generale**=====

16.1. La Fondazione svolge attività di interesse pubblico e opera secondo i criteri di

efficacia e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio.=====

Mario Connesio

Giuseppe Connesio

16.2. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.=====

16.3. Come espresso all' articolo 1 c.1 e c.2 del presente statuto, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo di Gestione dell'esercizio successivo e/o incrementare il patrimonio della Fondazione.=====

4. La Fondazione esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con le finalità istituzionali del Comune di Villanovafranca, al fine di rendere sempre più efficace, efficiente ed economica la produzione e l'erogazione dei servizi realizzati per perseguire le comuni finalità.=====

**Art. 17 Esercizio Finanziario**=====

17.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.=====

17.2. Entro il 30 settembre di ogni anno il CDA - Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo da sottoporre al CDI - Consiglio di Indirizzo per l'approvazione definitiva il quale a sua volta lo approva entro il 31 dicembre =====

17.3. Entro il 30 marzo di ogni anno il CDA - Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e ove richiesto il bilancio sociale da sottoporre al CDI - Consiglio di Indirizzo per l'approvazione definitiva il quale a sua volta lo approva entro il 30 aprile. Contestualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione trasmette suddetti documenti anche al





stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.=====

17.8. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente=====

17.9. Le eventuali perdite della Fondazione non possono gravare sui bilanci del Comune fondatore che pertanto non è in alcun modo obbligato a partecipare al risanamento delle perdite di gestione della Fondazione.=====

17.10. La Giunta del Comune di Villanovafranca, Comune fondatore, entro il 31 dicembre di ogni anno prende atto del bilancio di previsione e del programma di attività ed entro il 30 giugno prende atto del bilancio consuntivo di esercizio.=====

**Art. 18 Organi della Fondazione**=====

18.1. Sono organi della Fondazione:=====

- a. il Consiglio di Indirizzo;=====
- b. il Consiglio d'Amministrazione;=====
- c. il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;=====
- d. l'organo di controllo e il revisore dei Conti;=====
- e. il Comitato Tecnico Scientifico, ove istituito.=====

18.2. Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti:=====

- a. il Direttore Generale;=====
- b. la Segreteria Amministrativa.=====

18.3. L'organizzazione della Fondazione è conformata al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.=====

18.4. I requisiti personali per l'assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle partecipate dagli enti locali.=====

18.5. Non possono ricoprire cariche nella Fondazione coloro che:=====

- a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;=====
- b. hanno riportato condanne penali, anche con il rito di patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;=====
- c. sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;=====
- d. si trovano in una delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;=====
- e. si trovano in conflitto di interessi nei confronti della Fondazione.=====

18.6. Ciascun Organo della Fondazione è chiamato a verificare che non sussistano inizialmente, e che non sopravvengano successivamente, cause di incompatibilità a carico dei propri componenti, e che sussistano inizialmente e che non vengano meno successivamente, i requisiti di onorabilità di cui al presente articolo, assumendo, se del caso, i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni.=====

18.7. I componenti di ciascun organo sono obbligati a dare immediata comunicazione di eventuali cause di incompatibilità o del difetto dei requisiti di onorabilità richiesti dal presente Statuto.=====

18.8. Il mancato rispetto della disposizione contenuta nel comma precedente può

essere considerato, dall'organo di appartenenza del soggetto in conflitto, e per il Di-

rettore dal Consiglio di Amministrazione, giusta causa di revoca dalla carica.=====

18.9. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i di-

pendenti della stessa.=====

18.10. Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di

conflitto d'interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione

all'organo di appartenenza e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in rela-

zione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi

non è limitato a un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il

conflitto di interessi è permanente il componente decade. Altresì deve comunicare

l'esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che

lo riguardano.=====

18.11. L'inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione

implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì te-

nuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Fondazione.=====

18.12. Il Consiglio di indirizzo può stabilire, se consentito dalla legge, un rimborso

delle spese sostenute e documentate per i singoli componenti del Consiglio di Am-

ministrazione. Altrimenti ogni attività prestata dagli organi della Fondazione, ad

esclusione dell'organo di controllo e del Revisore dei Conti, è da intendersi eseguita

a titolo gratuito con la sola esclusione dei rimborsi delle spese sostenute se delibe-

rate, in presenza di disponibilità economiche, dal Consiglio di Amministrazione con

la maggioranza relativa dei componenti.=====

**Art. 19 Consiglio di Indirizzo=====**

18.8. Il mancato rispetto della disposizione contenuta nel comma precedente può essere considerato, dall'organo di appartenenza del soggetto in conflitto, e per il Direttore dal Consiglio di Amministrazione, giusta causa di revoca dalla carica.=====

18.9. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i dipendenti della stessa.=====

18.10. Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto d'interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi non è limitato a un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade. Altresì deve comunicare l'esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che lo riguardino.=====

18.11. L'inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Fondazione.=====

18.12. Il Consiglio di indirizzo può stabilire, se consentito dalla legge, un rimborso delle spese sostenute e documentate per i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione. Altrimenti ogni attività prestata dagli organi della Fondazione, ad esclusione dell'organo di controllo e del Revisore dei Conti, è da intendersi eseguita a titolo gratuito con la sola esclusione dei rimborsi delle spese sostenute se deliberate, in presenza di disponibilità economiche, dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza relativa dei componenti.=====

**Art. 19 Consiglio di Indirizzo**=====

19.1. Il Consiglio d'Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.=====

19.2. La veste di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.=====

19.3. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 (cinque) rappresentanti scelti dal Comune Fondatore e nominati con delibera del Consiglio Comunale del Comune Fondatore. Questi possono coincidere con la persona del Sindaco e/o con un suo delegato. I membri designati possono, inoltre, essere anche esterni all'Amministrazione comunale.=====

19.4. I membri del consiglio di indirizzo restano in carica fino a che non decadono dalle loro funzioni o in caso di delega, con il venir meno dell'atto di delega. Tali membri, anche se decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni per il tempo indispensabile alla nomina dei loro sostituti, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando tutti gli atti che risultino urgenti e improrogabili per il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione.=====

19.5. Possono assistere, se invitati dal Consiglio di indirizzo, alle sue riunioni, come osservatori esterni, i Soci Successivi e/o i Soci partecipanti.=====

19.6. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento===== anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano;=====

a. ogni componente ha diritto ad un voto;=====

b. non è possibile la delega ad altro partecipante;=====

c. delle riunioni del Consiglio deve redigersi il verbale, che è sottoscritto dal Presidente che svolge funzioni di segretario e che può avvalersi dell'assistenza del Direttore Generale;=====

d. il Presidente rappresenta e convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse al Comune Fondatore;=====

e. le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti, salvo sia diversamente previsto nel presente statuto;=====

f. il diritto di voto è attribuito in misura uguale ad ogni rappresentante. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.=====

19.7. Il consiglio di Indirizzo deve essere convocato secondo le seguenti modalità:==

a. in via ordinaria almeno due volte all'anno, la prima entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, salvo la possibilità del maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dal medesimo;=====

b. la seconda per l'approvazione del bilancio preventivo e dunque dopo il 30 settembre di ogni anno ma entro il 31 dicembre. Inoltre, può essere convocata quando lo richiedano particolari esigenze;=====

c. si riunisce presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, su richiesta avanzata dal Presidente, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione. In ogni caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con 3 giorni di preavviso;=====

- d. in via straordinaria la convocazione deve essere fatta dal Presidente della Fondazione o, in caso di comprovata indisponibilità, dal Vicepresidente o dai 3/4 (tre quarti) del Consiglio di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) del Consiglio di Indirizzo, arrotondati per eccesso;=====
- e. nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione;=====
- f. il Consiglio in prima convocazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore di intervallo;=====
- g. per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri e la deliberazione va adottata con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi in prima convocazione ed a maggioranza semplice in seconda convocazione;=====
- h. per le deliberazioni concernenti la proposta di scioglimento della Fondazione e la proposta di devoluzione del suo patrimonio; la nomina dei liquidatori e loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Fondatori;=====
- i. è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Indirizzo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i par-

tecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire=====

5

j.

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati=====

6

k.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.=====

19.8. il Consiglio di Indirizzo si riunisce, in via ordinaria, per i seguenti motivi:=====

- a. dare gli indirizzi al C.d.A., stabilire le linee generali dell'attività e i relativi obiettivi e programmi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto;=====
- b. trasmettere quanto stabilito al comma precedente al C.d.A. - Consiglio di Amministrazione - al fine di realizzarli come previsto all'art. 21 comma 2 lett. a); =====
- c. approvare il regolamento di funzionamento o le variazioni allo stesso apportate;=====
- d. nominare tra i componenti del Consiglio di indirizzo, il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;=====
- e. deliberare l'ingresso di promotori Successivi e di promotori Partecipanti su proposta del Consiglio di Amministrazione;=====
- f. esprimere parere non vincolante sulla nomina del comitato tecnico scientifico;=====
- g. nominare l'organo di controllo e se necessario il Revisore dei Conti;=====
- h. approvare il bilancio preventivo e di bilancio consuntivo corredato dalla relazione annuale sull'attività svolta predisposto dal Consiglio di Amministrazione; approvare ove previsto il bilancio sociale;=====



i. deliberare, ove necessario, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;=====

j. proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla nomina dei liquidatori e i loro poteri; la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;=====

k. deliberare su ogni altra decisione di natura straordinaria devoluta espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

19.9. Il Consiglio di indirizzo, a maggioranza assoluta, può revocare il Presidente o gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione, quando abbiano compiuto gravi e persistenti violazioni delle leggi e dello Statuto o ne sia documentata l'inefficienza o incapacità, o quando comunque pregiudichino gli interessi della Fondazione, su proposta scritta di almeno 2/4 (due quarti) dei membri dello stesso consiglio di indirizzo, arrotondati per eccesso.=====

**Art. 20 Consiglio di Amministrazione**=====

20.1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, ognuno dei quali verrà nominato con Delibera del Consiglio di Indirizzo. I membri designati possono, inoltre, essere anche esterni all'Amministrazione comunale.=====

20.2. I sostituti dei membri che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il rimanente periodo del triennio dallo stesso Comune Fondatore che aveva designato i membri uscenti. Tali membri, anche se decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni per il tempo indispensabile alla nomina dei loro sostituti, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando tutti gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione.=====

20.3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Fondatore deve provvedere alla scelta di un altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.=====

20.4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Direttore, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno 4 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire 2 giorni prima della data fissata.=====

20.5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.=====

20.6. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti.=====

20.7. Il diritto di voto è attribuito in misura uguale ad ogni amministratore. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.=====

20.8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.=====

20.9. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.=====

20.10. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.=====

20.11. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.=====

**Art. 21 Competenze e obblighi del Consiglio di Amministrazione=====**

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi della Fondazione concordati con il Consiglio di Indirizzo, che verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.=====

21.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:=====

a. prendere atto degli indirizzi e delle linee generali dell'attività della Fondazione e realizzare i relativi obiettivi e programmi della Fondazione trasmessi dal CDI – Consiglio di indirizzo come previsto all'art. 19 comma 8 lett. a), nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto;=====

b. predisporre una bozza di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo corredato dalla relazione annuale sull'attività svolta e, ove richiesto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione del CDI – Consiglio di indirizzo come previsto all'art. 19 comma 8 lett. H) ed inoltre;=====

b.1) in caso di nuova nomina, predisporre, entro 90 giorni dal suo insediamento, un bilancio di previsione che sia un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione da sottoporre all'approvazione del CDI – Consiglio di indirizzo come previsto all'art. 19 comma 8 lett. h) e sulla base delle indicazioni di cui alla lett. a);=====

b.2) in caso di nuova nomina, predisporre, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione del CDI – Consiglio di indirizzo come previsto all'art. 19 comma 8 lett. h) e sulla base delle indicazioni di cui alla lett. a);=====

b.3) stabilire il contributo annuale da proporre al Comune di Villafranca sulla base di apposite convenzioni per l'erogazione di servizi e attività a favore degli Ent);=====

b.4) determinare le quote annuali dovute dai promotori Successivi e dai promotori Partecipanti e altri eventuali introiti per il successivo esercizio; tali quote dovranno essere versate entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento;=====

c. stabilire i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all'assunzione, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico sulla base del regolamento contenente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale approvato dal CDI su proposta del C.d.A. come ribadito art. 26 c. 8;=====

d. predisporre ed approvare i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione e sottoporli all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;=====

e. ratificare le decisioni del Direttore sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;=====

f. approvare i bandi e i capitolati di gara;=====

g. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;=====

h. delegare specifici compiti ai Consiglieri o al Direttore Generale;=====

i. istituire l'ufficio, nominare il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione;=====

j. deliberare eventuali modifiche statutarie ai sensi=====

6

**k.** dell'art. 16 del Codice Civile da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo come previsto dall'art. 19, comma 8 lett. i), del presente Statuto;=====

4

**l.** deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che la decisione ultima di accogliere o rifiutare la proposta di scioglimento resta di competenza del Consiglio di Indirizzo come espresso all'art. 19 (comma 7 lett. h e comma 8 lett. g) e all'art. 28;=====

8

**m.** deliberare sulla ammissione dei Soci Successivi e dei Soci Partecipanti e sui loro conferimenti;=====

9

**n.** svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;

10

**o.** conferire incarichi professionali;=====

11

**p.** predisporre eventualmente un proprio regolamento interno;=====

12

**q.** attribuire deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;=====

13

**r.** nominare, eventualmente, un segretario.=====

21.3. Il Consiglio di Amministrazione relaziona quadrimestralmente sullo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative.=====

**Art. 22 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**=====

22.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. È nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno. Egli svolge anche la funzione di Presidente del Consiglio di Indirizzo (da valutare) <sup>15</sup> =====

22.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi per la stipula di convenzioni di rilievo nazionale e internazionale. =====

22.3. Il Presidente ha altresì la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. =====

22.4. Il Presidente, inoltre: =====

- a. cura le relazioni con i Fondatori, promotori successivi e con i promotori partecipanti; =====
- b. esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione; =====
- c. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione; =====
- d. cura le relazioni con gli altri enti pubblici, istituzioni e soggetti privati; =
- e. conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti. =====

22.5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal vicepresidente. =====

**Art. 23 Direttore Generale** =====

23.1. Il Direttore, previa delibera favorevole del Consiglio di Indirizzo, potrà essere nominato, a seguito di selezione pubblica, dal Consiglio di Amministrazione che ne determinerà l'emolumento. L'incarico potrà essere anche fiduciario ed in quel caso avrà una durata pari al mandato amministrativo del Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione che lo ha nominato; l'incarico può essere eventualmente rinnovato dal successivo Presidente del Consiglio di Amministrazione.=====

24.2. Il Direttore è il responsabile della gestione della Fondazione, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio di Amministrazione. In particolare:=====

a. elabora le proposte relative ai piani di attività per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione anche eventualmente sentito il Comitato Scientifico di cui al successivo articolo 24<sup>16</sup> presente statuto;=====

b. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione occupandosi altresì della redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente e, eventualmente, al Segretario;=====

c. sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza. Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;=====

d. gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e l'organizzazione del lavoro, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'applicazione del Contratto collettivo di lavoro;=====

e. cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari;=====

24.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore con apposita delibera le seguenti attribuzioni:=====

a. stipula dei contratti di appalto di lavoro, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;=====

b. firma della corrispondenza della Fondazione e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;=====

c. svolgimento di tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, ivi compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari;=====

d. nomina del responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del Dlgs n. 81 del 2008;=====

e. nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Dlgs. n. 196 del 2003.=====

f. stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato.=====

24.4. Egli, inoltre, stipula convenzioni, su delega del Presidente, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.=====

24.5. Il Direttore si avvale dell'eventuale collaborazione del Comitato scientifico e il Presidente della Fondazione coordina i lavori dello stesso.=====

24.6. Il Direttore, ogni 4 mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività della Fondazione.=====

25.7. Il Direttore potrà eventualmente avvalersi di una segreteria amministrativa che potrà ricoprire uno o più dei seguenti servizi: servizio amministrativo, servizio tecnico, servizio economico-finanziario.=====

**Art. 24 Comitato Tecnico Scientifico**=====

24.1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione, in ordine ai profili culturali e scientifici della Fondazione.=====



24.2. Se istituito, è composto da un numero variabile di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e comunque nei settori d'interesse della Fondazione.=====

24.3. I membri del Comitato non maturano alcun diritto di indennità ovvero eventuale altra forma di emolumento.=====

#### **Articolo 25 – Organo di controllo - Revisore dei Conti**=====

25.1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco unico nominato dal Consiglio di Indirizzo ed eventualmente è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.=====

25.2. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina il revisore legale dei conti.=====

25.3. Il Sindaco Unico/Revisore Legale dei Conti resta in carica per tre anni e può essere rinominato. Il Revisore, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di indirizzo.=====

25.4. Il Revisore legale dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.=====

25.5. Al Revisore legale dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Indirizzo, tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione. I verbali del Revisore sono riportati in apposito libro tenuto dallo stesso.=====

#### **Art. 26 Struttura organizzativa e personale dipendente**=====

26.1 La struttura organizzativa della Fondazione e le sue variazioni vengono determinate con delibere del Consiglio di Amministrazione.=====

26.2. L'organizzazione strutturale è di tipo funzionale e si modula sull'attività che concretamente deve essere svolta.=====

26.3. I servizi e gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.=====

26.4. La Fondazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento, assume il personale di comprovata esperienza necessario allo svolgimento del servizio.=====

26.5. Il personale è organizzato in base ai principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale e mobilità operativa.=====

26.6. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai contratti collettivi nazionali di categoria.=====

26.7 Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione può affidare, nei limiti di legge, incarichi esterni ed avvalersi anche del personale degli uffici del Comune fondatore, previo consenso delle Amministrazioni interessate.=====

26.8. La Fondazione adotta, con proprio provvedimento, proposto dal C.d.A e approvato dal CDI, il regolamento contenente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi stabiliti nell'articolo 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti e limitazioni alle assunzio-

ni del personale e misure di contenimento degli oneri contrattuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 175/2016.=====

**Articolo 27 – Regolamento interno**=====

27.1. Per disciplinare particolari norme di funzionamento e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di un regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione.=====

**Art. 28 Scioglimento**=====

28.1. Per quanto attiene lo scioglimento si specifica che:=====

- a. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di esclusione di cui al Codice Civile;=====
- b. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della L. 23.12.1996 n. 662;=====
- c. In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs 42/2004, e dunque aventi valore artistico, culturale ecc., saranno devoluti al Fondatore, che dovrà garantirne la pubblica fruizione;=====
- d. tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti conferenti.=====

**Art. 29 Norme di Rinvio**=====

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del testo unico degli enti locali, del Codice Civile (articoli 2602 e seguenti), nonché le norme in

materia di Fondazioni e le altre norme di leggi speciali in materia. =====

- 1) delle "e";
- 2) recte "gesti o e";
- 3) recte "la";
- 4) delle "ant";
- 5) delle "j";
- 6) recte "j";
- 7) recte "k";
- 8) recte "l";
- 9) recte "m";
- 10) recte "n";
- 11) recte "o";
- 12) recte "q";
- 13) recte "q";
- 14) recte "p";
- 15) delle " (da. volutaria)";
- 16) recte "del";

portale appo,

vate -  
Michele Corrao

Corrao Michele



